



CITTA' DI AVERSA

Provincia di Caserta

Piazza Municipio n. 35 Aversa (CE) 81031 - protocollo@pec.comune.aversa.ce.it

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE IN UN ELENCO DI TECNICI IDONEI A SVOLGERE LA FUNZIONE DI COMPONENTE/PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 9/83 E SS.MM.II.

Premesso

- che l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla Legge Regionale Campania 7 gennaio 1983, n. 9 e ss. mm. e ii. *"Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico"*, nonché dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 recante *"Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania"*;
- che l'art. 33 della legge regionale 27/1/2012, n. 1, *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2012)"*, ha – tra l'altro – aggiunto alla L.R. 9/1983 l'art. 4bis rubricato *"Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni"* che prevede il trasferimento ai Comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata, che ne facciano specifica richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno, delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5 (della L.R. 9/1983), come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa);
- che, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 04.04.2012, sono state fornite le *"Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 – trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata"*;
- che l'art. 4-bis della L.R. n.9/1983 è stato modificato dalle L.R. 16/2014, L.R. 28/2018 e L.R. 26/2025 e per l'effetto la formulazione vigente risulta essere la seguente:

"Art. 4 bis (e successive modifiche L.R. 26/2025) – Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni 1. Le attività e le funzioni di competenza del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai Comuni, alle unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata che ne fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Restano in capo al Genio civile le attività funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 afferenti opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00.

1bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, le attività e le funzioni di cui agli articoli 2, 4, e 5, relative alle strade di tipo A, B e C previsti all'articolo 2, comma 2 del Codice della strada e che insistono su tutto il territorio regionale, sono attribuite al Genio Civile di Napoli. (3).

1ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai Comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio civile. Restano in capo al Genio civile le attività e le funzioni relative alle istanze già inoltrate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge. (4)

3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.

4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.

6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore. (5).

6 bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, i Comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio Civile, possono presentare istanza motivata di rinuncia al trasferimento di funzioni. (6).

6 ter. Nei successivi cinque anni dalla efficacia della rinuncia di cui al comma 6 bis, i Comuni non possono presentare nuovamente istanza ai sensi del comma 1. (6).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 33, comma 1, lett. e) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 192 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16. In seguito, il secondo periodo è stato così integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 20.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 34, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 50 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28. (5) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 237 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 14.04.2015, sono state fornite ulteriori disposizioni di attuazione e linee guida per l'espletamento delle funzioni trasferite (art. 4-bis LRC 9/83 e ss.mm. e ii., DGR 161/2012);
- che la Regione Campania con **Delibera della Giunta Regionale n. 181 del 14.04.2015** ha accolto la richiesta di trasferimento di funzioni di cui alla L. 9/83 in materia di difesa del territorio dal rischio sismico (tipo B), formulata dal Comune di Aversa in forma singola;
- che il rilascio del provvedimento sismico per opere di edilizia privata la cui altezza strutturale superi i metri 16,50 resta in capo al settore del Genio Civile.
- che il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Genio Civile, di cui all'art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, così come introdotto dall'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, e successivamente modificato dall'art.1, commi 192 e 237 della legge regionale 7 agosto 2014, n.16, sono di seguito elencate:
 - a. Ricezione e gestione, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/1983, delle denunce dei lavori strutturali e delle comunicazioni di variazioni delle stesse.
 - b. Svolgimento dell'attività istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti strutturali con relativa verifica della completezza della pratica sismica; della verifica della presenza degli elaborati previsti dalla normativa vigente; dell'esame degli aspetti tecnico-amministrativi connessi alla denuncia dei lavori e la verifica della corretta classificazione dell'intervento ai fini della procedura sismica applicabile.

- c. Svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Sismica per gli interventi individuati dall'art. 94-bis del D.P.R. 380/2001 e dalla normativa regionale.
- d. Verifica e gestione del procedimento relativo agli interventi classificati come di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, finalizzato alla formazione dell'Attestazione di Presentazione del Progetto (APP).
- e. Verifica e gestione del procedimento relativo agli interventi classificati come privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità mediante l'acquisizione dei depositi dei progetti strutturali nei casi previsti.
- f. Verifica e gestione delle varianti ai progetti strutturali.
- g. Svolgimento dell'attività istruttoria e relativo rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della Relazione a Strutture Ultimate (RSU).
- h. Svolgimento dell'attività istruttoria e relativo rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) e/o del Certificato di Collaudo Statico.
- i. Funzione di vigilanza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 9/1983, sugli interventi denunciati comprendenti il controllo del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa sismica, l'acquisizione degli atti conclusivi del procedimento e la gestione degli adempimenti connessi alla documentazione finale dell'opera.
- j. Conservazione ed archiviazione degli atti e dei progetti.

Tanto premesso,

SI INVITANO

tutti i tecnici in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83, come aggiunto dall'art.33 della L.R. n. 1/2012 e successive a presentare, **entro e non oltre il 05/09/2026**, domanda indirizzata all'Ente per l'inserimento nell'elenco per la costituzione della Commissione sismica presso il Comune prevista dall'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., **esclusivamente** a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: **protocollo@pec.comune.aversa.ce.it**

L'oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: **"Avviso pubblico per Commissione Sismica"**.

Farà fede la ricezione del messaggio PEC. Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della documentazione.

La richiesta deve essere composta, **a pena di esclusione**, da:

1. Domanda come da **Modello A**, corredato da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (ovvero sottoscritto con firma digitale);
2. Curriculum professionale debitamente firmato (ovvero sottoscritto con firma digitale);
3. Elenco dei collaudi sismici effettuati come da **Modello B**, debitamente firmato (ovvero sottoscritto con firma digitale) (*eventuale*);
4. Documento di riconoscimento in corso di validità.

Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta, né sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successivamente alla data di presentazione della domanda stessa di partecipazione.

Le domande pervenute dopo la scadenza dei termini sono dichiarate inammissibili.

Il Dirigente dell'Area 2 "Lavori Pubblici" approverà, con propria determina, l'elenco dei professionisti diviso per sezioni.

Resta stabilito sin d'ora che l'acquisizione della candidatura, scaturente dall'inserimento del nome della figura professionale nel citato Elenco dei professionisti, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato o aspettativa, in ordine all'eventuale successivo conferimento dell'incarico di componente tecnico della Commissione Comunale.

La/e Commissione/i per il rilascio dei provvedimenti sismici sarà/saranno **nominate con Decreto Sindacale**, tra i tecnici inseriti nei predetti elenchi, nel rispetto delle disposizioni normative regionali vigenti. **La nomina dei componenti avrà efficacia per due anni.**

La Commissione sarà composta da **n. 05 membri** secondo i seguenti profili professionali:

- **n. 2 membri (componenti esperti)** individuati tra tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici;
- **n. 2 membri (componenti semplici)** di cui un geologo e un geometra, iscritti nel relativo albo professionale, i quali possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali;
- **n. 1 membro (componente junior)** individuato tra tecnici ingegneri e architetti, iscritti nel relativo ordine professionale da non più di 5 anni.

Il decreto sindacale di nomina individuerà il presidente tra i professionisti iscritti all'elenco alla sezione componenti esperti **in possesso del requisito di collaudatore in corso d'opera** ai sensi della L.R. n. 9/83. Con le stesse modalità sarà individuato un vice presidente che, in caso di assenza o impedimento temporanei e documentati del presidente, avrà pieni e medesimi poteri e rappresentanza. Uno dei due componenti semplici assolve la funzione di segretario della Commissione.

La Commissione Sismica, nel rispetto dell'art. 4-bis della LRC n.9/1983 e ss.mm.ii., procederà all'esame e all'istruttoria dei progetti svolgendo tutte le attività di supporto necessarie, nessuna esclusa (catalogazione delle pratiche in arrivo, avvio del procedimento, fase istruttoria comprese eventuali richieste di integrazione, predisposizione della proposta di provvedimento finale, attività amministrative in fase di esecuzione progetto, ecc.).

La Commissione sismica, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, si deve esprimere **obbligatoriamente, motivatamente e incondizionatamente** in ordine alla idoneità progettuale entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Gli oneri derivanti dal funzionamento delle suddette Commissioni graveranno sulle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'art. 2 da versarsi direttamente a favore del Comune, come disposto dall'art.1, comma 237 della L.R. N°16/2014.

Le somme introitate ai sensi della LRC n.9/1983 e ss.mm.ii. dal Comune per l'istruttoria e la conservazione dei progetti saranno così suddivise:

- 60% ai membri della Commissione;
- 40% per il finanziamento di tutte le spese occorrenti per il funzionamento della commissione e dell'ufficio, nonché le spese di conservazione degli atti e degli elaborati progettuali e similari.

Nel merito l'importo calcolato per le indennità da corrispondere ai commissari, fissato in percentuale del 60%, **comprensivo di spese, rimborsi, CNPAIA e IVA**, viene così suddiviso:

- Presidente: 25 %
- Componente esperto: 22,5 %
- Componente semplice geologo: 22,5 %

Componente semplice geometra: 15 %

Componente junior: 15 %

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Aversa, all'albo pretorio on-line e alla sezione "Appalti Pubblici – Progetti" al seguente link <https://comune.aversa.ce.it/servizio/appalti-pubblici-progetti/>

Copia dell'avviso verrà trasmesso agli Ordini Professionali degli Ingegneri, Architetti, Geometri e Geologi per la relativa pubblicazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alle disposizioni normative, legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sul presente avviso gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del Procedimento presso il Comune di Aversa (CE).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. *Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, si informa che i dati personali forniti nell'ambito della presente procedura saranno trattati dal Comune di Aversa, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente avviso pubblico e per l'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, istituzionali e di legge. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, tra cui il diritto di accesso, rettifica, limitazione e opposizione al trattamento nei casi previsti dalla legge, rivolgendosi al Comune di Aversa quale Titolare del trattamento ovvero al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) dell'Ente, ai recapiti pubblicati sul sito istituzionale del Comune.*

Il Dirigente

ing. Danila D'Angelo

Allegati:

- Modello A
- Modello B.